



## ACCORDO QUADRO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E  
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE  
CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO  
TRIENNIO 2021-2022-2023

## SCHEMA DI CONTRATTO

**SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO**

per l'esecuzione dei

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E**

**REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE**

**CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO**

**TRIENNIO 2021-2022-2023**

CIG: 837659480A

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_, addì \_\_/\_\_/2020, in Castel Goffredo (MN),

Largo Anselmo Tommasi n. 18, presso la sede legale della

Società SICAM SRL, sono convenuti i signori:

a) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il

\_\_/\_\_/\_\_, domiciliato per la carica presso la sede socia-

le, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma

esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della

Società **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO -**

**S.I.C.A.M. S.R.L.** (in sigla SICAM SRL), Società Unipersona-

le soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

SISAM SPA, con sede legale in Largo Anselmo Tommasi n. 18,

46042 Castel Goffredo (MN), numero di iscrizione nel Regi-

stro Imprese di Mantova, codice fiscale e partita IVA n.

02197250208, Repertorio Economico Amministrativo presso la

CCIAA di Mantova n. MN-232487, nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione ed in forza dei po-

teri attribuitigli dal vigente Statuto sociale, di seguito

nel presente contratto denominata anche semplicemente «stazione appaltante»;

b) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_, domici-

liato per la carica presso la sede sociale, il quale inter-

viene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente

nel nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa

\_\_\_\_\_ con sede legale a in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_), numero di iscrizione

nel Registro Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e

partita IVA n. \_\_\_\_\_, Repertorio Economico Am-

ministrativo presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ed in forza

dei poteri attribuitigli dal vigente Statuto sociale,

*oppure*

mandataria dell'A.T.I. \_\_\_\_\_,

giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio

Dott. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_ in da-

ta \_\_/\_\_/\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_

al n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_,

di seguito nel presente contratto denominata anche sempli-

cemente «appaltatore».

**PREMESSO CHE**

- SICAM SRL è impresa pubblica, così come definita

nell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, ed è affidataria della ge-



	€ 174.354,00 per oneri della sicurezza;	
	- l'appalto è rinnovabile alla scadenza per un ulteriore triennio, alle stesse condizioni e ad insindacabile giudizio della stazione appaltante;	
	- la stazione appaltante ha deciso di assegnare il presente accordo quadro mediante procedura negoziata previa indagine di mercato ex art. 1, comma 2, lettera b) del DL 76/2020 e art. 8.5 del proprio vigente "Regolamento per lavori, servizi e forniture nei settori speciali" e, in considerazione della specificità delle prestazioni previste nonché della particolarità dei requisiti di partecipazione richiesti per i concorrenti, non ha operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, purché essi fossero in possesso dei requisiti di partecipazione;	
	- a seguito di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data __/__/2020, l'accordo quadro è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- nell'offerta tecnica, agli atti della stazione appaltante e che si intende integralmente richiamata nel presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, l'appaltatore ha indicato una serie di modalità di esecuzione dei lavori ed ha proposto una serie di migliorie:	

	detti elementi hanno pieno valore negoziale e contrattuale;	
	- l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti dell'appaltatore;	
	- l'appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, che si configura come contratto normativo dell'accordo quadro;	
	- la sottoscrizione del presente contratto normativo dell'accordo quadro non comporta per SICAM SRL l'obbligo di dar corso annualmente alla totalità delle prestazioni/lavori oggetto dello stesso, mentre l'appaltatore è obbligato all'esecuzione dei lavori secondo le necessità della stazione appaltante e comunque nei limiti di importo stabiliti dal presente atto negoziale.	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	Le parti convengono e stipulano il seguente contratto normativo dell'accordo quadro.	
	<b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u></b>	
	<b><u>Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati</u></b>	
	1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, anche solo richiamati e non materialmente allegati, ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale.	
	2. Le parti dichiarano di ben conoscere gli allegati di	
	Pagina 5 di 55	

cui al comma 1.

**Art. 2. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto/accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione allacciamenti delle reti di idriche e fognarie, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto e di fognatura, costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché rinterri e ripristini della sede stradale, compreso servizio di reperibilità e pronto intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro (24 ore su 24 per 365 giorni all'anno).

2. L'appaltatore dichiara di assumere il presente appalto con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio e si obbliga alla sua perfetta esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e di cui agli atti a questo allegati o da questo richiamati, anche con specifico ed inderogabile riferimento alla propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

3. L'accordo quadro prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di allacciamenti, interventi in reperibilità e pronto intervento che normalmente non sono preceduti dalla redazione di uno specifico progetto (definitivo/esecutivo) secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e/o che normalmente non so-

no assentiti da specifico titolo abilitativo: in tal caso, e come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto, il contratto applicativo dell'accordo quadro è costituito dall'Ordine di Esecuzione dei Lavori (OEL) senza ulteriori particolari formalità.

### **Art. 3. Luogo di esecuzione**

1. I lavori devono essere eseguiti nei seguenti Comuni gestiti da SICAM SRL, come anche elencati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Redonesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana.

2. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell'appalto anche in altri comuni alle stesse condizioni contrattuali, ai medesimi prezzi unitari e senza particolari o speciali maggiorazioni non previste dal contratto.

### **Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi**

1. L'importo contrattuale dell'accordo quadro corrispon-



	basso percentuale generale da applicare a tutti i prezzi	
	unitari dell'elenco prezzi unitari e sugli eventuali nuovi	
	prezzi, ad esclusione di:	
	- prezzi unitari relativi alla sicurezza (capitolo	
	19.SIC) e prezzi unitari della manodopera in economia	
	(capitolo 17.MAN.OP) a cui non si applica alcun ribasso;	
	- prezzi unitari per reperibilità e pronto intervento	
	(capitolo 18.REP) ai quali si applica il Ribasso 2	
	(due);	
	- <u>Ribasso 2 (due)</u> pari al __,__% (_____ per cento): ri-	
	basso percentuale da applicarsi al canone mensile per il	
	servizio di reperibilità e pronto intervento (voce	
	18.REP.01) nonché alle quote di chiamata in pronto inter-	
	vento per squadra completa e squadra ridotta (voci	
	18.REP.02 - 18.REP.03).	
	7. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza	
	dell'accordo quadro, ma vengono applicati all'elenco prezzi	
	unitari posto a base di gara con le specificazioni di cui	
	al presente articolo.	
	8. Nessun ribasso si applica agli oneri per la sicurezza	
	(capitolo 19.SIC) che, pur essendo presunti e liquidati a	
	misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti,	
	restano unitariamente fissi ed invariabili. Nel complesso	
	degli oneri della sicurezza sono compresi quelli relativi	
	alle misure per la sicurezza legati all'emergenza Covid-19:	

detti oneri restano validi ed efficaci per tutta la durata delle misure medesime e, ai sensi della DGR Lombardia n. XI/3277 del 23/06/2020, potrebbero venire meno durante l'esecuzione del contratto sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalle competenti Autorità.

9. Nessun ribasso si applica ai costi unitari della manodopera per le prestazioni in economia indicati a base di gara (capitolo 17.MAN.OP). In ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, qualora ve ne sia necessità, ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso l'appaltatore ha l'obbligo di assoggettarvisi e non dà allo stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni del contratto né richiederne la risoluzione.

11. E' in ogni caso fatta salva la liquidazione finale da parte della stazione appaltante o della direzione lavori per quanto attiene a tutte le opere effettivamente esegui-

te.

12. E' vietata all'appaltatore la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante.

13. Il corrispettivo contrattuale vale a compensare l'appaltatore per tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per esso derivanti dal presente contratto normativo e dai successivi contratti applicativi.

**Art. 5. Decorrenza e durata dell'accordo quadro - opzione di rinnovo**

1. L'accordo quadro decorre dal \_\_\_/\_\_\_/2021 e scade all'esaurimento dell'importo contrattuale di € 2.145.000,00 come da art. 3 del capitolato speciale d'appalto, eventualmente incrementato del quinto d'obbligo e fatto salvo il termine temporale massimo di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. La durata temporale di 36 (trentasei) mesi si intende indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto, senza che l'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall'accordo.

3. L'accordo quadro è rinnovabile alla scadenza per anni 3 (tre), alle stesse condizioni del contratto principale e

ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, comunque previa accettazione dell'appaltatore e secondo le condizioni, le tempistiche ed i preavvisi indicati all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

4. L'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza naturale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi vigenti alla scadenza, nell'eventualità che la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo appalto. E' prescritto che la presente proroga tecnica non concorre alla determinazione del quinto d'obbligo di cui al precedente articolo 4 e che può essere attivata solo dopo l'approvazione del bando per il nuovo appalto.

**Art. 6. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal capitolato speciale d'appalto (intendendosi come tale sia la parte amministrativa che la parte tecnica), dall'elenco prezzi unitari, dal fascicolo della sicurezza, documenti tutti che l'appaltatore dichiara di conoscere (in quanto pubblicati sul portale

delle gare telematiche) e di accettare senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto. Detti allegati costituiscono strumento di interpretazione e di gestione del presente contratto, ai sensi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

2. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016, sono parte integrante del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerli nei minimi dettagli e di accettarli integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Tuttavia il computo metrico estimativo posto a base di gara si intende puramente indicativo e valido per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di fissare la quantità e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessità e programmi aziendali. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal predetto capitolato speciale d'appalto trova applicazione il DM 49/2018.

3. In fase di esecuzione si intendono comprese e comple-

tamente compensate nei prezzi di contratto tutte le proposte, modalità esecutive ed organizzative nonché le migliori (qualitative e quantitative) presentate come offerta tecnica in sede di gara: esse non devono comportare aumento di costi in fase di esecuzione per la stazione appaltante rispetto all'offerta tecnico-economica aggiudicataria, per l'individuazione univoca della quale le parti fanno espresso riferimento (ogni eccezione rimossa e rinunciando di comune accordo alla relativa allegazione) ai documenti digitali caricati dall'appaltatore sul portale delle gare telematiche e successivamente valutati dalla Commissione giudicatrice in fase di gara.

4. Si intendono compensate nei prezzi contrattuali tutte le speciali modalità esecutive nonché tutte le assistenze edili ed impiantistiche derivanti dal fatto che l'esecuzione dei lavori avverrà presso impianti e sistemi idrici, fognari e di depurazione esistenti e funzionanti, con la necessità di sovrapposizioni e sfasamenti temporali necessari nelle varie lavorazioni.

5. Si intendono altresì compensate nei prezzi contrattuali, per lavori e per oneri della sicurezza, tutte le speciali modalità esecutive derivanti dal rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" nonché

della DGR Lombardia XI/3277 del 23/06/2020.

6. L'appaltatore è sempre tenuto al perfetto coordinamento di tutti i lavori con tutte le forniture (dal punto di vista edilizio, strutturale, elettrico, idraulico ed impiantistico in generale) al fine di dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte, dovendo procedere a propria cura e spese alla verifica ed all'eventuale adeguamento in fase esecutiva e/o costruttiva dei manufatti e degli impianti per permettere il perfetto alloggiamento e funzionamento delle attrezzature e delle forniture, comprese quelle eventualmente fornite direttamente dalla stazione appaltante, essendo egli stesso pienamente responsabile della singola opera finita e funzionante, nulla escluso.

**Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con DM 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), all'indirizzo Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ presso la propria sede legale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile dell'affidamento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate

presso il domicilio eletto ai sensi del presente comma, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, con atto depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. La consegna generale dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente accordo quadro.

*oppure*

1. La consegna generale dei lavori è avvenuta in data

\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ prima della stipula del presente contratto, in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e come ammesso dal disciplinare di gara.

2. Per i singoli contratti applicativi (OEL) è prevista in corso d'opera la predisposizione di un programma di interventi con l'invio all'appaltatore di schede di lavoro settimanali contenenti gli ordini di intervento (OEL) con le indicazioni dei lavori da eseguirsi, anche sotto la sorveglianza del personale della stazione appaltante. La designazione generale delle opere da eseguirsi è dettagliata all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto: il programma settimanale può subire aggiornamenti (normalmente a metà della settimana di riferimento) in relazione alle mutate esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far valere la logica dell'intervento urgente. La consegna delle schede di lavoro può avvenire anche a mezzo trasmissione fax e/o e-mail. Si applica comunque la procedura prevista all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, come meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel fascicolo della sicurezza, cui si fa espresso rinvio.

3. L'Ordine di Esecuzione Lavori (OEL) a mezzo del quale viene assegnato il singolo lavoro costituisce a tutti gli effetti il singolo "contratto applicativo" dell'accordo quadro.

4. Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati nelle schede di lavoro dell'OEL: detti termini vengono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali, alla carta dei servizi, alle tempistiche stabilite dall'ARERA e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire all'appaltatore l'esecuzione nei termini prefissati ed a perfetta regola d'arte.

5. L'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di SICAM SRL, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

6. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo di determinati e specifici lavori nel modo che riterrà più opportuno anche in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

7. Dal giorno della consegna o invio di ogni singolo OEL ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai

danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'appaltatore.

**Art. 9. Sospensioni dei lavori**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climato-  
logiche od altre circostanze speciali impediscano in via  
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola  
d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione  
dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori re-  
digendo apposito verbale.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo neces-  
sario a far cessare le cause che ne hanno comportato  
l'interruzione.

3. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del DPR  
207/2010 e l'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 10. Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti,  
gli oneri, le spese ed i costi previsti specificatamente  
dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto  
(in particolare ma non in via esaustiva all'art. 19), dalla  
descrizione delle voci contenuta nell'elenco prezzi unita-  
ri, dal fascicolo della sicurezza nonché quelli a lui impo-  
sti per legge, per regolamento o in forza del capitolato  
generale.

2. In ogni caso si intendono compresi nelle prestazioni  
oggetto di contratto, e perciò a carico dell'appaltatore,

	tutti gli oneri organizzativi e le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori, se richiesto;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante e/o colture in atto, per depositi od estrazioni di materiali, oltre i limiti delle occupazioni temporanee eventualmente previste dal progetto che sono invece a carico della stazione appaltante;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	i) le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative necessarie all'installazione ed al mantenimento del cantiere, per l'esecuzione delle opere oggetto del presente con-	

	tratto;	
	j) la predisposizione di schemi di montaggio e posa di	
	pezzi speciali interrati e la restituzione alla direzione	
	lavori delle tavole di as-built;	
	k) la realizzazione di collaudi parziali sulle tratte di	
	condotte e la realizzazione del collaudo finale;	
	l) tutte le spese generali previste dall'art. 32 del DPR	
	207/2010;	
	m) il pieno e completo adempimento agli oneri ed obbli-	
	ghi previsti dal capitolato speciale d'appalto, con parti-	
	colare riferimento al tracciamento dei sottoservizi da par-	
	te degli Enti gestori;	
	n) tutti gli adempimenti aziendali relativi alla sicu-	
	rezza derivanti dall'emergenza Covid-19.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del	
	buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far	
	osservare al proprio personale le norme di legge e di rego-	
	lamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore	
	tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo	
	le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione	
	della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico	
	avviene mediante delega conferita da tutte le imprese ope-	
	ranti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle at-	

tribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a  
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Grava sull'appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il direttore lavori o il personale tecnico della stazione appaltante accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze e/o non rispettino le prescrizioni di progetto e/o di capitolato.

7. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto con-

cerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto (se presente il progetto) e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e contenuta nell'elenco prezzi unitari nonché quanto previsto dal D.Lgs. 106/2017 e dagli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

**Art. 11. Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, come anche dettagliate all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare a misura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la

sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. L'appaltatore è tenuto alla composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri elaborati di contabilità in formato elettronico modificabile (formato XLS o equivalente), il tutto suddiviso e/o suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante, prima del previsto controllo da parte della direzione lavori e della stazione appaltante e prima della successiva emissione degli stati di avanzamento.

**Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto - revisione prezzi**

1. In linea generale non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile: i prezzi unitari risultanti dall'elenco prezzi unitari, con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale ordinaria di 3 anni, compreso l'incremento del quinto d'obbligo e l'eventuale proroga tecnica di 3 mesi, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi commi 4-5-6.

2. I prezzi unitari stabiliti dall'elenco prezzi unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli

di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e convenienti nel loro complesso, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari e dal fascicolo della sicurezza. L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione dell'accordo quadro, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi commi 3-4-5.

3. Le situazioni dovute a forza maggiore per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dopo la stipula del contratto, che possano in concreto rendere alcune prestazioni dell'appaltatore eccessivamente onerose e quindi in casi del tutto eccezionali ed al netto della accettabile "alea normale" considerata come rischio al quale implicitamente ciascuna parte si sottopone in fase contrattuale, ex art. 1467 del codice civile, saranno attentamente valutate dalla stazione appaltante che potrà in via del tutto straordinaria e residuale procedere ad effettuare una revisione/variazione di alcuni prezzi unitari, secondo la

modalità descritta al successivo punto 4.

4. Al termine di ogni anno (31 dicembre) ed entro il mese di febbraio, le parti possono richiedere la revisione dei soli prezzi unitari per i quali si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% (dieci per cento) riferita ai corrispondenti articoli contenuti nei prezzari ufficiali di riferimento disponibili al momento (in primis il prezzario regionale Lombardia, in subordine il prezzario ufficiale della CCIAA di Mantova, con esclusione dei prezzari/listini dei fornitori). In tale eventualità si applica quanto indicato all'art. 3.3 del capitolato speciale d'appalto.

5. Nel caso di esercizio dell'opzione del rinnovo contrattuale di 3 anni, i singoli prezzi unitari contrattuali saranno adeguati una sola volta e per l'intero triennio successivo come dettagliatamente indicato all'art. 3.3 del capitolato speciale d'appalto.

6. La revisione prezzi deve essere esplicitamente richiesta da una delle parti entro i termini perentori sopra stabiliti, deve trovare formalizzazione in apposito verbale sottoscritto dalle parti medesime e non può avere validità retroattiva rispetto alle contabilità già approvate.

**Art. 13. Variazioni alle opere e al corrispettivo**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei sin-

goli OEL sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei limiti e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'elenco prezzi unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati secondo le disposizioni contenute all'art. 163 del DPR 207/2010. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale (Ribasso 1) offerto dall'appaltatore in sede di gara.

3. La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere similari a quelle del presente accordo quadro che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

#### **Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Per la contabilizzazione e l'effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi stati di avanzamento e certificati di pagamento con cadenza mensile, con le modalità e tempistiche indicate all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

	2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti al	
	maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, al netto	
	dei ribassi d'asta ma comprensivi della relativa quota de-	
	gli oneri per la sicurezza.	
	3. L'appaltatore potrà emettere fattura solo dopo	
	l'avvenuto rilascio del certificato di pagamento.	
	4. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effet-	
	tuati entro 60 (sessanta) giorni (data fattura fine mese)	
	dalla data di rilascio del certificato di pagamento, me-	
	diante ricevuta bancaria.	
	5. La redazione del conto finale per tutto l'accordo	
	quadro è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data	
	di ultimazione dei lavori con pagamento della rata di saldo	
	entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione e con le modalità indi-	
	cate al precedente punto 4.	
	6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla	
	presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi	
	dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.	
	7. Il pagamento degli acconti e del saldo non costitui-	
	sce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi	
	dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, come pre-	
	visto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.	
	8. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità del	
	contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di	



cessivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

12. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 16, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio nel primo stato di avanzamento lavori mensile utile a contenerle.

13. Ogni pagamento può essere subordinato, ad insindacabile decisione della stazione appaltante, all'acquisizione dell'attestazione del revisore o collegio sindacale, se esistenti, o dell'intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

14. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore dell'appaltatore, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione. Nel caso quest'ultimo comunichi la presenza di debiti

in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, la stazione appaltante non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al pagamento delle somme spettanti all'appaltatore.

15. Per l'anticipazione si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 207 del D.L. 34/2020, con la prescrizione che l'anticipazione, se richiesta, verrà calcolata e rilasciata sull'importo dei singoli ordini che costituiscono i "contratti applicativi" dell'accordo quadro.

16. La fatturazione ed il pagamento del corrispettivo d'appalto, in occasione della maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori mensile, avverranno "pro-quota" tra l'impresa capogruppo-mandataria e l'impresa mandante in relazione all'attività da ognuna svolta nel complessivo rispetto delle percentuali di partecipazione all'ATI orizzontale. Tutti gli obblighi di regolarità contributiva e di

tracciabilità dei pagamenti si estendono anche all'impresa mandante.

17. Nella fase di erogazione delle "extra somme" dovute all'emergenza Covid-19, sarà verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese: in tal senso potrà essere richiesta, come condizione di pagamento, la dimostrazione da parte dell'appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare "doppi pagamenti".

**Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione, garanzie**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalità indicate all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appalta-

tore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. Il periodo di garanzia di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. ha durata di 24 (ventiquattro) mesi (o maggiore se offerto in sede di gara) a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (rovina e difetti di cose immobili).

6. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante e dalla direzione lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali e forniture impiegate, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

7. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

8. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 16. Inadempimenti e penali**

1. In caso di inadempimento la stazione appaltante potrà applicare le penalità previste all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, con tutte le modalità e gli importi ivi indicati.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza e/o di esecuzione d'ufficio, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali che essa ritiene dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato la contestazione dell'inadempimento, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nell'applicazione del presente comma l'appaltatore rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni.

5. L'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

6. L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto e/o degli altri allegati al contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal capitolato speciale d'appalto e/o dagli altri allegati al contratto o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa la contestazione degli inadempimenti e l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto e/o degli altri allegati al contratto. Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse in un primo momento, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla contestazione degli inadempimenti oppure di non applicare l'eventuale penalità maturata oppure di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa alla contestazione degli inadempimenti oppure all'applicazione delle penalità medesime. Nell'applicazione

del presente comma l'appaltatore rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni.

**Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi indicati all'art. 39.1 del capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante deve risolvere il presente contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi indicati all'art. 39.2 del capitolato speciale d'appalto.

3. Con riferimento all'art. 108, commi 3-4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno) nei casi ritenuti di "grave inadempimento" e/o "grave negligenza", come dettagliatamente elencati e descritti all'art. 39.3 del capitolato speciale d'appalto, comma 3, alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u.

4. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il presente contratto (salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno) anche negli ulteriori seguenti casi espressamente previsti dal presente contratto:

a) art. 16, comma 2: quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;

	b) art. 21, comma 4: per le violazioni in materia di si-	
	curezza indicate dall'art. 21;	
	c) art. 22, comma 3: quando emergono elementi o circo-	
	stanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle	
	leggi antimafia).	
	5. La contestazione degli addebiti all'appaltatore av-	
	viene assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci)	
	giorni naturali per la presentazione delle proprie contro-	
	deduzioni al responsabile del procedimento; acquisite e va-	
	lutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero	
	scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,	
	la stazione appaltante su proposta del responsabile del	
	procedimento dichiara risolto il contratto.	
	6. In tutti i casi la risoluzione del contratto avviene	
	mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC,	
	e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di partico-	
	lari formalità legali e comunque secondo quanto previsto	
	all'art. 39.4 del capitolato speciale d'appalto.	
	7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei	
	danni a lui imputabili, anche con riferimento al risarci-	
	mento di qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente	
	alla mancata esecuzione dei lavori e più in generale	
	all'avvenuta risoluzione del contratto.	
	8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs.	
	50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in	

qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo.

9. Il recesso può avvenire anche ai sensi del successivo art. 19 del presente contratto, con le speciali modalità ivi indicate.

#### **Art. 18. Controversie**

1. Si applicano gli artt. 205-208 del D.Lgs. 50/2016. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice ordinario presso il Foro di Mantova ed è in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di dar corso agli OEL, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori.

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche

in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

4. Ai sensi dell'art. 9 del DM 49/2018, per ogni altro aspetto le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal capitolato speciale d'appalto.

**Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell'appaltatore**

1. Qualora l'appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo insolvente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà facoltà di:

a) recedere immediatamente dal contratto notificandolo all'appaltatore, al curatore fallimentare o a quel soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto

oppure

b) dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto l'opzione di eseguire il contratto a condizione che quest'ultimo rilasci una garanzia per la sua corretta e fedele esecuzione per un ammontare ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il diritto di recesso di cui al precedente comma 1,

verrà riconosciuto all'appaltatore (o al suo avente causa sotto qualsiasi forma) il solo corrispettivo derivante dai lavori effettivamente e regolarmente eseguiti oltre al costo dei materiali già presenti in cantiere (purché conformi alle prescrizioni di capitolato nonché accettati dalla direzione lavori), il tutto secondo la speciale contabilizzazione che sarà effettuata dal direttore dei lavori sulla base delle quantità e della corretta esecuzione dei lavori e delle forniture a piè d'opera, senza particolari o aggiuntivi costi o indennizzi per il recesso.

3. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto secondo le disposizioni del comma 1. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del contratto direttamente.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine la ritenuta a garanzia può essere sostituita da garanzia fideiussoria.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattative su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione anche parziale della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità

della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. L'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è in possesso di DURC regolare, acquisito e depositato agli atti dalla stazione appaltante.

**Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente senza riserve od eccezioni il fascicolo della sicurezza, comprensivo dell'adeguamento al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile" ed alla DGR Lombardia n. XI/3277 del 23/06/2020, nonché il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore della sicurezza (se previsto per determinati interventi). E' altresì obbligato a dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla stazione appaltante in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati ovvero il personale impiegato; inoltre deve predisporre un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

3. Nel caso in cui sia necessaria la designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o di esecuzione (CSE), con redazione di specifico piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), l'appaltatore è tenuto al perfetto adeguamento del proprio POS al PSC nonché all'osservanza assoluta delle indicazioni, previsioni, ordini e disposizioni contenute nel PSC e/o impartite dal CSE.

4. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani di cui ai precedenti commi da parte dell'appaltatore oppure il mancato e tempestivo adempimento e adeguamento alle indicazioni e prescrizioni impartite dal CSP o dal CSE (se nominati), dal committente, dal responsabile dei lavori o dal personale tecnico incaricato dalla stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale - white list**

1. La stazione appaltante ha provveduto ad richiedere le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata

dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in corso di esecuzione, in danno dell'appaltatore, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero all'art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore oppure, se necessaria, nel caso di perdita dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 (white list).

**Art. 23. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e comunque entro il limite massimo del 40% (quaranta per cento) del complessivo importo netto contrattuale.

3. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 105. Si applica inoltre l'art. 34 del capitolato speciale d'appalto.

4. Per la particolare strutturazione del presente accordo quadro, che comporta l'esecuzione di numerosi interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00, si prescrive che nel limite percentuale del 40% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi ai subaffidamenti che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell'appaltatore se ed in quanto detti subaffidamenti abbiano nella sostanza carattere di continuità in favore della stessa impresa o di un gruppo ristretto di imprese.

5. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, solo nei casi espressamente previsti all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016: in tale caso nel contratto di subappalto dovrà essere chiaramente indicata la richiesta del subappaltatore.

6. Negli altri casi i pagamenti relativi ai lavori svol-

ti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore medesimo.

7. Per i subappalti e/o subaffidamenti delle c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 53, comma 1 della Legge 190/2012 il subappalto è consentito esclusivamente in favore delle imprese che siano iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white list) istituiti presso le competenti Prefetture.

**Art. 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per



stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha prestato apposita polizza di assicurazione per danni di cui al comma 1 nell'esecuzione dei lavori (nella forma C.A.R. e con le caratteristiche previste nell'art. 5.3 del capitolato speciale d'appalto) con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € \_\_\_\_\_/\_\_\_ e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT).

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e in un esemplare consegnati anche all'appaltatore, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

- il capitolato speciale d'appalto;

- l'elenco prezzi unitari, con applicazione dei ribassi offerti dall'appaltatore in fase di gara;

- il fascicolo della sicurezza;

- il computo metrico estimativo, con le specificazioni e

	limitazioni indicate nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto;	
	- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara (con le eventuali eccezioni e prescrizioni formulate dalla Commissione giudicatrice in sede di gara);	
	- i piani di sicurezza previsti dall'art. 21 del presente contratto;	
	- le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli artt. 24-25 del presente contratto;	
	- il disciplinare di gara ed i relativi allegati.	
	2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà nell'ordine indicato all'art. 42 del capitolato speciale d'appalto. In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.	
	<b><u>Art. 27. Richiamo e rinvio alle norme legislative e regolamentari</u></b>	
	1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il D.Lgs. 50/2016 (con specifico riferimento ai settori speciali), il regolamento approvato con DPR	

207/2010 ed il capitolato generale approvato con D.M.

145/2000 (questi ultimi per quanto ancora vigenti e per

quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e

nel capitolato speciale d'appalto), il D.Lgs. 81/2008, il

D.Lgs. 152/2006, il DPR 177/2011, il DPR 120/2017, il D.M.

22/01/2019, il D.M. 49/2018, la Legge 136/2010, il D.Lgs.

159/2011 e s.m.i. e comunque tutti nei rispettivi testi vi-

genti.

2. Si richiamano inoltre espressamente i riferimenti

normativi e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.)

indicati nel capitolato speciale d'appalto, nei rispettivi

testi aggiornati e vigenti.

3. Si richiamano infine le deliberazioni e le determina-

zioni tutte dell'ARERA che possono comportare alcune modi-

ficazioni alle procedure, alle tempistiche ed alle modalità

di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei lavori e

dei servizi, senza particolari oneri aggiuntivi per la sta-

zione appaltante e senza che l'appaltatore possa opporre

eccezioni in tal senso.

4. Per quant'altro non espressamente disciplinato dal

presente contratto, dai relativi allegati e dai richiami di

cui ai precedenti commi 1-2-3, si rinvia a quanto disposto

dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in mate-

ria.

**Art. 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-**

**to fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

4. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata, come ammesso dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

5. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante, la quale opera in regime di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") ex art. 17-ter del DPR 633/1972 nel testo vigente.

**Art. 29. Codice Etico e Modello 231**

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di SICAM SRL, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La stazione appaltante ha inoltre

approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovrintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. La sottoscrizione del presente contratto ha valore di prescrizione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001, scaricabili on-line dal sito web: [www.sisamspa.it](http://www.sisamspa.it)

2. L'appaltatore manleva fin d'ora la stazione appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001, da parte dell'appaltatore o del suo personale apicale o sottoposto.

3. Qualora l'appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

**Art. 30. Dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali forniti dall'appaltatore sarà svolto da SICAM SRL, in qualità di

Titolare, in esito alla partecipazione alla procedura di gara e della gestione del relativo contratto. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'Informativa Privacy Clienti Fornitori SICAM pubblicata on-line sul sito web: [www.sisamspa.it](http://www.sisamspa.it)

\*\*\*\*\*

Redatto in unico originale.

Letto, approvato e sottoscritto in Castel Goffredo, \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2020.

SICAM SRL

L'APPALTATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole e le disposizioni del presente contratto di cui agli articoli di seguito elencati:

- in quanto stabiliscono limitazioni della responsabilità



\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*